

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1780

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BEDONI, BRIGANDÌ, SERENA, BASTIANETTO, BOSO, BRUGNETTINI, BUSNELLI, CARINI, CARNOVALI, CAVITELLI, COPERCINI, DOLAZZA, FABRIS, FANTE, FONTANINI, FRIGERIO, GIBERTONI, LOMBARDI CERRI, LORENZI, MAFFINI, MANARA, MANFROI, MARCHINI, PAGLIARINI, PAINI, PEDRAZZINI, PERIN, PERUZZOTTI, PREIONI, REGIS, SCAGLIONE, SERRA, SPERONI, STEFANI, TABLADINI, TERZI e WILDE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MAGGIO 1995

---

Regolamentazione dell'ingresso e della permanenza  
degli extracomunitari nel territorio dello Stato

---

ONOREVOLI SENATORI. - A distanza di cinque anni dal decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, la cosiddetta «legge Martelli», le caratteristiche del flusso migratorio verso il nostro Paese si sono sempre più evidenziate nella disparità d'inserimento degli extracomunitari nel contesto sociale e produttivo del Paese. Accanto a lavoratori inseriti a pieno titolo si distinguono soggetti che vivono nella irregolarità e marginalità sociale.

Ai problemi sociali determinati da questo fenomeno si sommano i problemi di ordine pubblico che sfociano in episodi di conflittualità e ripulsa nei confronti degli extracomunitari.

Le relazioni ministeriali previste dalla legge Martelli hanno evidenziato alcuni punti critici della legge stessa nella sua debolezza sanzionatoria e quindi nella scarsa capacità di produrre una immigrazione regolare e di espellere gli irregolari.

Su tali aspetti da più parti, anche istituzionali, proviene la raccomandazione di una politica indirizzata a regolare il numero degli ingressi e a rendere più efficace il meccanismo delle espulsioni degli irregolari e di coloro che sono dediti alla criminalità.

Inoltre, la mancata definizione di modalità rigorose d'ingresso nel nostro Paese dei cittadini extracomunitari rappresenta una grave inadempienza agli accordi di Schengen tra i Paesi della Unione europea, causa dell'esclusione dell'Italia dall'area di libera circolazione delle persone, già in vigore fra i principali Paesi europei. Episodio inaccettabile per un Paese, come l'Italia, che è stato tra i fondatori della Unione.

La presente proposta intende definire le condizioni di concessione dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno, rendere effettiva l'esecuzione dei procedimenti di

espulsione, coniugando le esigenze di ordine pubblico con la garanzia dello stato di diritto e della tutela giurisdizionale. A tal fine l'impalcatura del presente disegno di legge è ispirata da una filosofia che garantisce maggiormente rispetto alla legge Martelli i cittadini extracomunitari regolari e sanziona con più severità i clandestini, attraverso la predisposizione di una rete di misure cautelari, che includono la revisione di alcuni articoli del codice penale e del diritto di famiglia, la sospensione di alcuni effetti della legge sulla custodia cautelare, insieme ad una rivisitazione completa della legge Martelli che con il presente disegno di legge viene abrogata.

È previsto il nuovo istituto della convivenza per il cittadino extracomunitario che può dimostrare l'ospitalità di un garante italiano che se ne assume l'onere.

I ricongiungimenti familiari degli immigrati in Italia sono disciplinati secondo un modello già sperimentato in Germania, per il quale tali ricongiungimenti, tendenti a stabilizzare l'immigrato nel paese ospitante, sono subordinati alla stipulazione di accordi bilaterali con i paesi di provenienza.

Le condizioni per l'ammissione degli extracomunitari che intendono svolgere attività lavorativa sono stabilite in modo nuovo e più idoneo alla convergenza fra domanda e offerta di lavoro extracomunitario. Per quanto riguarda il lavoro autonomo dei cittadini extracomunitari, sono stati eliminati quegli elementi della legge Martelli che realizzavano un trattamento differenziato per lo straniero nei confronti del cittadino italiano, parificandone le condizioni.

È stato rafforzato e reso celere l'apparato sanzionatorio che nella legge Martelli era limitato ad alcune irregolarità, difficilmente accertabili e ad efficacia dilazionata nel tempo.

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il presente disegno di legge istituisce *ex novo* e sanziona con severità il reato di associazione finalizzata all'ingresso illecito dei cittadini extracomunitari attribuendo specifici compiti e maggiori poteri di accertamento e di contrasto alla polizia giudiziaria, particolarmente a quella operante alle frontiere o in mare.

Nel complesso il presente disegno di legge aumenta gli strumenti a disposizione degli operatori giudiziari per il controllo delle presenze degli stranieri sul territorio dello Stato.

Tenuto conto che uno dei maggiori ostacoli al controllo degli stranieri consiste

nella identificazione e nella regolarizzazione anagrafica resa problematica dalle difformità dei sistemi di scrittura, dei sistemi anagrafici dei paesi d'origine, oltre che da comportamenti dolosi di stranieri indirizzati ad impedire l'identificazione del proprio nome, della identità personale e del paese d'origine è stata prevista la realizzazione di un archivio fotodattiloscopico presso il Ministero dell'interno, con obbligo di registrazione degli ingressi e di rilevamenti fotodattiloscopici nei casi di arresto.

L'iscrizione anagrafica al comune di residenza è resa obbligatoria e non più facoltativa.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Rifugiati)*

1. Agli stranieri extraeuropei «sotto mandato» dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR) può essere riconosciuto, su domanda da presentare al Ministero dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo *status* di rifugiato. Tale riconoscimento per sè non comporta l'erogazione dell'assistenza.

2. Non è consentito l'ingresso nel territorio dello Stato dello straniero che intende chiedere il riconoscimento dello *status* di rifugiato quando risulti che il richiedente:

a) sia stato già riconosciuto rifugiato in altro Stato. In ogni caso non è consentito il respingimento verso uno degli Stati di cui all'articolo 9, comma 12;

b) provenga da uno Stato, diverso da quello di appartenenza, che abbia aderito alla convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951. In ogni caso non è consentito il respingimento verso uno degli Stati di cui all'articolo 9, comma 12;

c) si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 1, paragrafo F, della citata convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951;

d) sia stato condannato in Italia per uno dei delitti previsti dagli articoli 380, commi 1 e 2, e 381, comma 2, del codice di procedura penale o risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato, ovvero risulti appartenere ad associazioni di tipo mafioso o dedite al traffico degli stupefacenti o ad organizzazioni terroristiche.

3. Salvo quanto previsto dal comma 1, lo straniero che intende entrare nel territorio dello Stato per essere riconosciuto rifugiato deve rivolgere istanza motivata e, in quanto possibile, documentata all'ufficio di polizia di frontiera. Qualora si tratti di minori non accompagnati, viene data comunicazione

della domanda al Tribunale per i minorenni competente per territorio ai fini della adozione dei provvedimenti di competenza. Qualora non ricorrano le ipotesi di cui al comma 2, lo straniero elegge domicilio nel territorio dello Stato. Il questore territorialmente competente rilascia, dietro richiesta, permesso di soggiorno temporaneo valido fino alla definizione della procedura di riconoscimento dello *status* che deve avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla relativa richiesta.

4. In caso di diniego dello *status* di rifugiato è immediatamente e coattivamente eseguita l'espulsione dello straniero richiedente. L'eventuale ricorso contro il provvedimento non ne sospende l'esecuzione. Il procedimento del ricorso è regolato dalla disposizione di cui all'articolo 5, comma 2, i cui termini sono perentori.

5. Cessate le condizioni per la concessione dello *status* di rifugiato politico, lo straniero è obbligato ad abbandonare il territorio dello Stato. L'autorità emanante il provvedimento di revoca della concessione dello *status* di rifugiato politico lo notifica allo straniero interessato concedendogli trenta giorni dalla notifica stessa per abbandonare il territorio. Trascorso tale periodo il questore competente per territorio esegue l'espulsione mediante intimazione allo straniero ad abbandonare entro il termine di dieci giorni il territorio dello Stato secondo le modalità di viaggio prefissate o a presentarsi in questura per l'accompagnamento alla frontiera entro lo stesso termine. Gli stranieri privi di mezzi economici o pericolosi vengono accompagnati coattivamente alla frontiera. Copia del verbale di intimazione è consegnata allo straniero, che è tenuto ad esibirla agli uffici di polizia di frontiera prima di lasciare il territorio dello Stato e ad ogni richiesta dell'autorità. Allo straniero che non osserva l'intimazione o che comunque si trattiene nel territorio dello Stato oltre il termine prefissato, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9 e 15. Avverso il procedimento di revoca è ammesso ricorso ai sensi del comma 4. Il giudice, nella valutazione del caso dovrà tenere conto del livello di integrazione dello straniero, annullando il provvedimento di revoca qualora, pur non

permanendo in capo al soggetto interessato i requisiti per lo *status* di rifugiato, questi dimostri di poter soggiornare nel territorio dello Stato per uno dei motivi ed alle condizioni di cui agli articoli 6, 7 e 8. Il giudice, nell'annullare il provvedimento di revoca, ordina contestualmente all'autorità competente di emanare il relativo permesso di soggiorno.

6. Nei limiti delle disponibilità iscritte per lo scopo nel bilancio dello Stato, il Ministero dell'interno è autorizzato a concedere, ai richiedenti lo *status* di rifugiato che abbiano fatto ingresso in Italia dopo la data di entrata in vigore della presente legge un contributo di prima assistenza per un periodo non superiore a quarantacinque giorni. Tale contributo viene corrisposto, a domanda, ai richiedenti di cui al comma 3 che risultino privi di mezzi di sussistenza o di ospitalità in Italia.

7. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le misure e le modalità di erogazione del contributo di cui comma 6.

8. All'onere derivante dall'attuazione del comma 7 valutato in lire 67.500 milioni in ragione di anno per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. All'eventuale maggiore onere si procede sulla base di una nuova specifica autorizzazione legislativa.

9. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 2.

*(Ingresso dei cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato - Respingimento alla frontiera)*

1. I cittadini stranieri extracomunitari possono entrare in Italia per motivi di turi-

smo, studio, affari, lavoro subordinato o lavoro autonomo, cura, familiari, convivenza, e di culto.

2. Possono entrare nel territorio dello Stato gli stranieri che si presentino ai controlli di frontiera forniti di passaporto valido o documento equipollente riconosciuto dalle autorità italiane nonchè di visto ove prescritto da legge di uno Stato membro dell'Unione Europea, che siano in regola con le vigenti disposizioni, anche di carattere amministrativo, in materia sanitaria secondo le condizioni internazionali prescritte dall'Organizzazione mondiale della sanità, nonchè in materia assicurativa e che osservino le formalità richieste.

3. I cittadini extracomunitari provenienti dai paesi definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, o per i quali è previsto il visto da legge di uno Stato membro dell'Unione Europea devono presentare, oltre alla documentazione prevista dal comma 2, il certificato penale rilasciato dalle autorità competenti del paese d'origine, autenticato dalla autorità diplomatica italiana.

4. Il Ministro dell'interno provvede alla costituzione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un servizio anagrafico centrale degli extracomunitari presenti sul territorio nazionale accessibile all'autorità giudiziaria e di polizia. Tale servizio è dotato altresì di un archivio fotodattiloscopico. È fatto obbligo a tutti gli operatori delle frontiere italiane di apporre il timbro di ingresso, con data e annotazione del motivo dell'ingresso stesso, sui passaporti dei cittadini stranieri extracomunitari che entrino nello Stato a qualsiasi titolo. È fatto obbligo alla polizia giudiziaria, all'atto dell'arresto di un extracomunitario, di effettuare rilievi fotodattiloscopici da inviare al predetto servizio anagrafico centrale.

5. Gli uffici di polizia di frontiera devono respingere dalla frontiera stessa gli stranieri che non ottemperano agli obblighi di cui ai commi 2 e 3.

6. Gli uffici di cui al comma 5 devono, altresì, respingere dalla frontiera gli stranieri anche se muniti di visto, che risulti siano stati espulsi o segnalati come persone peri-

colose per la sicurezza dello Stato, ovvero come appartenenti ad organizzazioni di tipo mafioso o dedite al traffico illecito di stupefacenti o ad organizzazioni terroristiche, nonchè gli stranieri che non forniscano sufficienti assicurazioni riguardo alla loro capacità di provvedere al proprio sostentamento in Italia. Analogo provvedimento è adottato sulla base dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 e della relativa Convenzione di applicazione quando si tratta di stranieri segnalati ai fini della non ammissione ovvero considerati pericolosi per l'ordine pubblico, la sicurezza nazionale o le relazioni internazionali di ciascuno degli Stati contraenti.

Art. 3.

*(Visto di ingresso: condizioni di rilascio e durata - Definizione dei Paesi dai quali è richiesto)*

1. Il Ministro degli affari esteri sentito il Ministro dell'interno, tenuto conto degli accordi internazionali e delle disposizioni esistenti negli altri paesi membri dell'Unione Europea, della provenienza dei flussi più rilevanti degli stranieri extracomunitari entrati in Italia, nonchè dei dati esistenti presso il servizio anagrafico centrale di cui all'articolo 2 in materia di criminalità, definisce i paesi dai quali è richiesto il visto d'ingresso.

2. La richiesta del visto comporta l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 6.

3. Il Ministro degli affari esteri, sentito il Ministro dell'interno, deve trasmettere alle competenti autorità, entro il 31 ottobre di ogni anno, la lista dei paesi dai quali è richiesto il visto.

4. È sempre necessario il visto indipendentemente dal paese extracomunitario di provenienza, per l'ingresso per motivi di studio, lavoro subordinato o lavoro autonomo.

5. Il visto d'ingresso è rilasciato dalle autorità diplomatiche o consolari competenti. Nel visto sono specificati i motivi, la durata e, se del caso, il numero di ingressi consentiti nel territorio dello Stato. Esso può es-

sere limitato alla utilizzazione di determinati valichi di frontiera.

6. Salvo quanto specificatamente disposto per l'ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 12, le autorità diplomatiche rilasciano il visto su presentazione della seguente documentazione:

a) nel caso di viaggio per motivo di turismo:

1) certificazione, da parte di istituto bancario del paese di appartenenza del richiedente, dell'esistenza a nome dello stesso, da almeno un mese, del deposito della somma equivalente a lire 5.000.000 da rivalutare annualmente in base al tasso ISTAT di crescita dei prezzi al consumo;

2) certificazione, da parte di compagnia assicurativa abilitata italiana o appartenente ad uno dei paesi membri della Unione europea, di copertura assicurativa contro le malattie e gli infortuni, della durata del periodo del visto richiesto;

3) presentazione di documento di viaggio, con mezzo di linea e non rimborsabile, per il rientro nel paese di appartenenza;

b) nel caso di viaggio per motivo di studio:

1) certificazione, da parte di istituto bancario del paese di appartenenza del richiedente, dell'esistenza a nome dello stesso, da almeno un mese, del deposito della somma equivalente a lire 5.000.000 da rivalutare annualmente in base al tasso ISTAT di crescita dei prezzi al consumo;

2) certificazione, da parte di compagnia assicurativa abilitata italiana o appartenente ad uno dei paesi membri della Unione europea, di copertura assicurativa contro malattie ed infortuni, della durata del periodo del visto richiesto;

3) presentazione di documento di viaggio, con mezzo di linea e non rimborsabile, per il rientro nel paese di appartenenza;

4) certificazione da parte di un istituto italiano di istruzione riconosciuto ed autorizzato comprovante il pagamento delle tasse di frequenza per l'anno scolastico, ovvero certificazione dell'ammissione del ri-

chiedente a sostenere le prove per la frequenza dei corsi;

c) nel caso di viaggio per motivo di affari:

1) certificazione, da parte di istituto bancario del paese di appartenenza del richiedente, dell'esistenza a nome dello stesso, da almeno un mese, del deposito della somma equivalente a lire 5.000.000 da rivalutare annualmente in base al tasso ISTAT di crescita dei prezzi al consumo;

2) certificazione, da parte di compagnia assicurativa abilitata italiana o appartenente ad uno dei paesi membri della Unione europea, di copertura assicurativa contro malattie ed infortuni, della durata del periodo del visto richiesto;

3) presentazione di documento di viaggio, con mezzo di linea e non rimborsabile, per il rientro nel paese di appartenenza;

d) nel caso di viaggio per motivo di lavoro autonomo:

1) certificazione, da parte di istituto bancario del paese di appartenenza del richiedente, dell'esistenza a nome dello stesso, da almeno un mese, del deposito della somma equivalente a lire 5.000.000 da rivalutare annualmente in base al tasso ISTAT di crescita dei prezzi al consumo;

2) certificazione, da parte di compagnia assicurativa abilitata italiana o appartenente ad uno dei paesi membri della Unione europea, di copertura assicurativa contro malattie ed infortuni, della durata del periodo del visto richiesto;

3) presentazione di documento di viaggio, con mezzo di linea e non rimborsabile, per il rientro nel paese di appartenenza;

e) nel caso di viaggio per motivo di cura necessitante ricovero:

1) dichiarazione di disponibilità rilasciata dalla struttura sanitaria italiana competente;

2) presentazione di documento di viaggio, con mezzo di linea e non rimborsabile, per il rientro nel paese di appartenenza;

f) nel caso di viaggio per motivo di famiglia, di culto o di convivenza:

1) invito, confermato della questura competente, formulato da cittadino italiano in possesso dei seguenti requisiti:

1.1) titolarità di un reddito almeno pari a quello minimo corrisposto dall'Istituto nazionale per la previdenza sociale;

1.2) disponibilità di una abitazione;

2) certificazione, da parte di compagnia assicurativa abilitata italiana o appartenente ad uno dei paesi membri della Unione europea, di copertura assicurativa contro malattie ed infortuni, della durata del periodo del visto richiesto;

3) attestazione, da parte di una compagnia aerea abilitata italiana o appartenente ad uno dei paesi membri della Unione europea, del pagamento del biglietto di ritorno nel paese d'origine, senza termine di validità e non rimborsabile.

7. La durata del visto non può superare dalla data di ingresso i seguenti limiti:

a) tre mesi, non prorogabili, per motivi di turismo, affari e di culto;

b) sei mesi per motivi di cura, familiari e di convivenza;

c) un anno per motivi di studio e di lavoro subordinato;

d) tre mesi per motivi di lavoro autonomo.

#### Art. 4.

##### *(Certificazione della convivenza)*

1. La convivenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera f), è valida quando certificata dal comune di residenza del cittadino italiano ospitante.

2. Lo stato di convivenza è riconosciuto alle seguenti condizioni:

a) che il cittadino italiano ospitante abbia condotta illibata;

b) che il cittadino italiano ospitante si dichiari responsabile delle obbligazioni assunte dallo straniero nei confronti di terzi;

c) che il cittadino italiano ospitante si impegni a comunicare al comune la cessazione dello stato di convivenza entro sette giorni. In mancanza il comune potrà irrogare una sanzione amministrativa pari a lire dieci milioni.

3. La certificazione di convivenza ha validità di sei mesi.

4. La dichiarazione dello stato di convivenza deve essere fatta congiuntamente dalle parti. L'ufficiale ricevente deve richiedere se nel rapporto di convivenza vi sia compresa una prestazione d'opera e di tale stato deve rilasciare, se richiesto, certificazione. Deve altresì intimare al cittadino extracomunitario l'obbligo di dare immediata comunicazione della eventuale costituzione di un rapporto di prestazione d'opera. L'ufficiale, ove richiesto, deve attestare tale stato. La mancanza di tale comunicazione è sanzionata ai sensi dell'articolo 495 del codice penale.

#### Art. 5.

##### *(Operazioni di polizia)*

1. Fermo il disposto dell'articolo 51 del codice penale, non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria i quali, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine a delitti previsti dalla presente legge ed in esecuzione di operazioni anticrimine specificamente disposte dal Ministero dell'interno o, di intesa con questo, dal questore o dal comandante del comando provinciale dell'Arma dei carabinieri o della Guardia di finanza, procedono a porre in essere atti volti a favorire l'ingresso illegale di cittadini extracomunitari.

2. Nel caso in cui ricorra la fattispecie di cui al comma 1, l'autorità giudiziaria, se richiesta dalla polizia giudiziaria, può, con decreto motivato, differire l'arresto dei medesimi cittadini extracomunitari fino alla conclusione delle indagini, nonchè il sequestro delle cose servite o destinate a commettere il reato.

## Art. 6.

*(Soggiorno dei cittadini extracomunitari  
nel territorio dello Stato)*

1. Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente ai sensi degli articoli 1 e 2 che siano muniti di permesso di soggiorno rilasciato in base alle disposizioni della presente legge.

2. Il permesso di soggiorno deve essere sempre richiesto dai cittadini extracomunitari provenienti dai paesi dai quali è richiesto il visto e ha la durata dello stesso. Esso deve essere richiesto altresì dai cittadini extracomunitari provenienti dagli altri paesi, qualora il loro periodo di soggiorno per motivi di turismo, affari, o di culto sia superiore a tre mesi, o a sei mesi se per motivi di cura, familiari e convivenza. In quest'ultimo caso, il permesso di soggiorno può essere rilasciato solo dietro la presentazione della documentazione di cui all'articolo 3, comma 6.

3. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, entro otto giorni dalla data di ingresso, o dalla scadenza dei termini di cui al comma 2, al questore della provincia in cui lo straniero si trovi ed è rilasciato per i motivi indicati nel visto ove questo sia prescritto. Il questore rilascia allo straniero idonea ricevuta comprovante l'avvenuta richiesta del permesso di soggiorno. Il permesso di soggiorno è rilasciato, se sussistono i requisiti di legge, entro otto giorni dalla presentazione della richiesta.

4. Il permesso di soggiorno può essere prorogato dalle autorità competenti:

a) di sei mesi per motivi di cura, dietro presentazione di idonea documentazione medica;

b) di anno in anno per motivi di studio, dietro presentazione di certificato di iscrizione ai corsi per l'anno scolastico o accademico successivo e comunque per un periodo complessivo che non superi per più di un anno la durata legale dei corsi di studio;

c) di ventiquattro mesi rinnovabili per motivi di lavoro subordinato, qualora non sussistano le condizioni di cui all'articolo 12, comma 10;

d) secondo quanto disposto dall'articolo 13, comma 4, per motivi di lavoro autonomo.

5. Solo il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo o studio, può essere modificato qualora, per cause sopravvenute, il cittadino extracomunitario decida di cambiare la motivazione della sua permanenza nel territorio dello Stato. Il rilascio del nuovo permesso di soggiorno modificato è subordinato alla sussistenza dei medesimi requisiti previsti per la concessione del visto concernente la motivazione per la quale si richiede la modifica.

6. Per gli stranieri extracomunitari coniugati col cittadino italiano e residenti, in stato di coniugi, da più di tre anni in Italia, la durata del permesso di soggiorno è a tempo illimitato, previo accertamento dell'effettivo stato di coniugio e convivenza familiare.

7. Il permesso di soggiorno deve essere esibito ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza. Competente alla proroga, al rinnovo o alla sua modificazione è il questore della provincia in cui lo straniero risiede o abitualmente dimora.

8. Ogni rinnovo o proroga del permesso di soggiorno è subordinato alla dimostrazione da parte del cittadino extracomunitario della disponibilità di un reddito mensile pari a due volte l'importo della pensione sociale calcolata su base mensile. Tale reddito può provenire da lavoro dipendente anche a tempo parziale, da lavoro autonomo oppure da altra fonte legittima e deve essere accertato mediante esibizione della dichiarazione dei redditi o certificazione da parte di enti di previdenza sociale.

9. Il permesso di soggiorno può essere rifiutato se non sono soddisfatti le condizioni ed i requisiti previsti dalla legge o dove ostino ragioni attinenti alla sicurezza dello Stato e all'ordine pubblico o di carattere sanitario. Il rifiuto del permesso di soggiorno o del suo rinnovo o la revoca dello stesso sono adottati con provvedimento scritto e motivato.

10. Il provvedimento di rifiuto deve contenere l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro e non oltre le settantadue ore successive alla comunicazione o, ove questa non sia possibile, alla emanazione dell'atto stesso, fatto salvo il diverso termine per casi eccezionali valutati a discrezione dell'autorità competente, la quale comunque deve assumere, contestualmente alla reiezione, tutti i provvedimenti idonei alla effettiva esecuzione dell'intimazione. Trascorso il termine previsto si fa luogo ad espulsione immediata e coattiva. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15.

11. I provvedimenti di revoca, annullamento o non rinnovo devono contenere l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro e non oltre i trenta giorni successivi alla comunicazione, o, ove questa non sia possibile, alla emanazione dell'atto stesso, fatto salvo il diverso termine per casi eccezionali valutati a discrezione dell'autorità competente e fatto salvo quanto disposto dal comma 10 con riferimento all'esecuzione.

12. Gli stranieri in possesso del permesso di soggiorno devono dichiarare ogni trasferimento della dimora abituale, entro dieci giorni dal trasferimento stesso, all'autorità di cui al comma 3, salvo che abbiano richiesto ed ottenuto l'iscrizione anagrafica di cui all'articolo 8.

13. La violazione della disposizione di cui al comma 12 comporta la diffida da parte del questore competente ai sensi del comma 3. Il conseguimento di due diffide comporta l'immediata espulsione del cittadino extracomunitario dal territorio dello Stato, secondo quanto previsto dall'articolo 9.

14. L'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - 1. Il coniuge straniero o apolide di cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana dopo tre anni dalla data del matrimonio, se non vi è stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili e se non sussiste separazione legale o di fatto e comunque previo accertamento del perdurare per tre anni e nell'attualità, fino alla concessione della cittadinanza, dell'effettivo stato di coniugio e convivenza familiare».

## Art. 7.

*(Comunicazione agli interessati e norme in materia di tutela giurisdizionale)*

1. L'autorità emanante i provvedimenti concernenti l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione degli stranieri deve comunicare o notificare all'interessato l'atto che lo riguarda unitamente all'indicazione delle modalità di impugnazione e ad una traduzione in lingua francese, inglese, o spagnola, se richiesta dall'interessato.

2. Contro i provvedimenti di espulsione dal territorio dello Stato e contro il diniego e la revoca del permesso di soggiorno è ammesso il ricorso al tribunale amministrativo regionale del luogo del domicilio eletto dallo straniero. Fatta salva l'esecuzione dei provvedimenti disposti a norma dell'articolo 9 per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato, qualora venga proposta la domanda incidentale di sospensione, l'esecuzione del provvedimento di espulsione adottato dal prefetto resta sospesa per 48 ore, termine entro il quale il tribunale si pronuncia sulla domanda cautelare. Tale termine è perentorio. L'autorità di pubblica sicurezza adotta in tale termine le misure necessarie volte ad impedire che lo straniero si sottragga all'esecuzione del provvedimento. L'eventuale impugnazione avanti il Consiglio di Stato comporta identico procedimento con termini anch'essi perentori.

3. I termini stabiliti dall'articolo 36 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, nonchè quelli stabiliti agli articoli 21 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sono ridotti alla metà per i ricorsi previsti al comma 2.

## Art. 8.

*(Iscrizione anagrafica)*

1. Gli stranieri in possesso di permesso di soggiorno hanno l'obbligo di iscriversi all'anagrafe presso il comune di residenza secondo le norme in vigore per i cittadini italiani.

2. I sindaci annotano l'iscrizione o la variazione anagrafica sul permesso di soggiorno e ne danno comunicazione, entro dieci giorni, alla questura della provincia.

3. La carta d'identità di validità limitata al territorio nazionale e alla durata del permesso di soggiorno, è rilasciata agli stranieri che hanno ottenuto l'iscrizione anagrafica di cui al comma 1 su apposito modello approvato con decreto del Ministro dell'interno.

#### Art. 9.

##### *(Espulsione dal territorio dello Stato)*

1. Fermo restando quanto previsto dal codice penale, dalle norme in materia di stupefacenti, dall'articolo 25 della legge 22 maggio 1975, n. 152, recante disposizioni a tutela dell'ordine pubblico, gli stranieri che abbiano riportato condanna per uno dei delitti previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale e dall'articolo 582 del codice penale sono espulsi dal territorio dello Stato.

2. Sono altresì espulsi dal territorio nazionale gli stranieri che violino le disposizioni in materia di ingresso e soggiorno oppure che si siano resi responsabili direttamente o per interposta persona, in Italia o all'estero, di una violazione grave di norme valutarie, doganali o, in genere, di disposizioni fiscali italiane o delle norme sulla tutela del patrimonio artistico o in materia di intermediazione di manodopera nonchè di sfruttamento della prostituzione o del reato di violenza carnale e comunque dei delitti contro la libertà sessuale.

3. Lo stesso provvedimento deve anche applicarsi nei confronti degli stranieri che appartengono ad una delle categorie di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, recante norme in materia di misure di prevenzione, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, nonchè nei confronti degli stranieri che si trovano in una delle condizioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia, come

sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

4. Sono espulsi con accompagnamento immediato alla frontiera dopo aver scontato la condanna od immediatamente dopo la lettura del dispositivo, ove la condanna sia condizionalmente sospesa, i cittadini extracomunitari che subiscano una condanna definitiva alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno.

5. L'espulsione è disposta dal prefetto con decreto motivato e, ove lo straniero risulti sottoposto a procedimento penale, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria. Dell'adozione del decreto viene informato immediatamente il Ministero dell'interno. L'espulsione è disposta altresì, su richiesta del pubblico ministero, dal giudice ai sensi degli articoli 312 e 313 del codice di procedura penale se si tratta di imputato e dal giudice di sorveglianza se si tratta di condannato. Il Ministro dell'interno, con decreto motivato, può disporre per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato l'espulsione dello straniero di passaggio o residente nel territorio dello Stato, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria ove lo straniero risulti sottoposto a procedimento penale. Del decreto viene data preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.

6. L'espulsione è eseguita dalla polizia giudiziaria, che provvede in casi di necessità anche con l'utilizzo di vettori militari.

7. Il provvedimento di espulsione si esegue immediatamente e comunque non oltre dieci giorni dall'emanazione del decreto motivato.

8. Lo straniero espulso è rinvio coattivamente ad opera dell'autorità di pubblica sicurezza allo Stato di appartenenza ovvero, quando ciò non sia possibile, allo Stato di provenienza salvo che, a sua richiesta e per giustificati motivi, l'autorità stessa ritenga di accordargli una diversa destinazione, qualora possano essere in pericolo la sua vita o la sua libertà personale per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche.

9. Competente ad eseguire il provvedimento di espulsione è il questore del luogo

ove il cittadino straniero extracomunitario risiede ovvero, se non risulta il luogo di residenza, il questore del luogo ove è stato emesso il provvedimento.

10. Copia del verbale di espulsione è consegnata allo straniero che è tenuto ad esibirla agli uffici di polizia di frontiera prima di lasciare il territorio dello Stato e ad ogni richiesta dell'autorità.

11. L'esecuzione dell'espulsione disposta nei confronti degli stranieri in stato di detenzione sospende i termini della custodia cautelare e l'esecuzione della pena. Lo stato di detenzione è ripristinato in ogni caso di rientro dello straniero espulso nel territorio dello Stato e in caso di mancata esecuzione dell'espulsione. Lo straniero sottoposto a procedimento penale ed espulso è autorizzato a rientrare temporaneamente in Italia al solo fine di partecipare al giudizio o al compimento di quegli atti per i quali è necessaria la sua presenza. Una volta venute meno le esigenze processuali, lo straniero è riaccompagnato alla frontiera, salvo diversa disposizione dell'autorità giudiziaria competente.

12. In ogni caso non sono consentiti l'espulsione o il respingimento alla frontiera dello straniero verso uno Stato ove può essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione e di opinioni politiche.

13. I valori in possesso del cittadino extracomunitario espulso, anche se provenienti, in caso di detenuto scarcerato, da lavoro carcerario, sono confiscati sino alla concorrenza delle spese occorrenti per il rimpatrio.

#### Art. 10.

##### *(Ricongiungimenti familiari)*

1. Fino alla definizione di accordi bilaterali con i Paesi di provenienza degli stranieri per una attiva collaborazione di polizia ai fini del contenimento e della regolazione del flusso migratorio, del contrasto delle organizzazioni dedite al terrorismo, al traffico di stupefacenti ed allo sfrut-

tamento della prostituzione, sono sospesi i visti ed i permessi di soggiorno di extracomunitari per motivi familiari o di convivenza. I ricongiungimenti con coniuge italiano saranno normalmente autorizzati secondo le disposizioni della presente legge.

2. I cittadini dei Paesi firmatari di accordi di cui al comma 1 sono ammessi al ricongiungimento con familiare immigrato in Italia il quale:

a) abbia da tre anni regolare residenza in Italia;

b) disponga di un alloggio adeguato e di mezzi economici sufficienti per la famiglia;

c) non sia imputato o condannato per uno dei reati di cui all'articolo 416-bis del codice penale, alla legge 26 giugno 1990, n. 162, e alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, ovvero incorra negli estremi per l'espulsione.

3. Il cittadino extracomunitario, decorsi tre anni dal suo regolare ingresso nel territorio dello Stato, può fare istanza al Ministero dell'interno al fine di ottenere il ricongiungimento familiare esclusivamente per il coniuge e i figli, purchè minori degli anni 18. Per l'identificazione dei predetti soggetti si applicano le disposizioni vigenti. I rapporti familiari ai fini del ricongiungimento debbono essere provati esclusivamente con certificazione riconosciuta dallo Stato italiano. Il Ministero dell'interno accerta la buona condotta del cittadino extracomunitario, la disponibilità di un alloggio idoneo e l'ammontare del suo reddito mensile. Tale reddito deve essere pari a:

a) tre volte l'importo della pensione sociale calcolata su base mensile per il ricongiungimento del solo coniuge o dei figli fino al numero di due;

b) quattro volte l'importo della pensione sociale calcolata su base mensile per il ricongiungimento del coniuge e di due figli.

Per ogni ulteriore coppia di figli dei quali si chiedi il riconoscimento è richiesto un reddito mensile aggiuntivo pari all'importo della pensione sociale calcolata su base

mensile. L'ammontare del reddito è accertato mediante dichiarazione dei redditi o certificazione di un istituto di previdenza sociale.

4. Qualora la certificazione presentata dal cittadino extracomunitario risultasse non corrispondente alla reale situazione abitativa e patrimoniale dello stesso, si procede all'automatica espulsione dell'intero nucleo familiare.

#### Art. 11.

*(Minori, degenti e detenuti)*

1. I minori degli anni quattordici, non in regola con le disposizioni previste dalla presente legge, sono ospitati presso istituti di accoglienza per minori per un periodo non superiore a sessanta giorni entro i quali l'autorità competente deve accertare l'esistenza di un parente in Italia o il loro paese di origine, al fine di procedere al rimpatrio degli stessi. Nel caso in cui, effettuati gli accertamenti, non sia possibile individuare l'esistenza di un parente in Italia o il paese di origine, al minore si applicano le disposizioni vigenti in materia di affidamento ed adozione.

2. Per gli stranieri ricoverati in case o istituti di cura o di pena, ovvero ospitati in comunità civili o religiose, il permesso di soggiorno può essere richiesto alla questura competente da chi presiede le case, gli istituti o le comunità sopraindicati, per delega degli stranieri medesimi.

3. Per gli stranieri minori di anni diciotto, ospitati in istituti di istruzione, il permesso di soggiorno può essere richiesto alla questura competente da chi presiede gli istituti, ovvero dai loro tutori.

4. I soggetti che presiedono le comunità e gli istituti di cui ai commi 2 e 3 sono tenuti a comunicare entro otto giorni alla questura competente per territorio i nomi degli stranieri che lasciano tali istituti o comunità con l'indicazione della località dove sono diretti. Nel caso di stranieri ristretti in istituti di pena, la comunicazione è fatta all'atto della scarcerazione.

5. Degli adempimenti di cui al presente articolo, quando riguardino minori, viene data comunicazione al tribunale per i minorenni competente per territorio ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 12.

*(Condizioni per gli extracomunitari che intendono svolgere attività di lavoro subordinato)*

1. I cittadini extracomunitari che intendano svolgere in Italia attività di lavoro subordinato devono inoltrare richiesta presso i consolati e le ambasciate italiane all'estero, specificando il tipo di lavoro che intendano svolgere e documentando i titoli professionali o di studio in loro possesso. A tale scopo presso le rappresentanze diplomatiche sono istituiti appositi uffici con rapporto funzionale di dipendenza dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

2. Gli uffici di cui al comma 1:

a) svolgono attività di informazione e di orientamento nei confronti degli stranieri;

b) raccolgono e trasmettono periodicamente le richieste al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con periodicità stabilita da apposito decreto del medesimo Ministero.

3. È costituita una commissione interregionale composta dai rappresentanti delle regioni e presieduta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale con il compito di esaminare le richieste di cui al comma 1 e di trasmetterle alle sezioni circoscrizionali per l'impiego.

4. Alle sezioni circoscrizionali per l'impiego sono indirizzate le offerte di posti di lavoro dei datori di lavoro che intendano avvalersi di lavoratori extracomunitari. Il nulla osta della sezione circoscrizionale per l'impiego è condizione indispensabile per il rilascio del visto d'ingresso per motivi di lavoro subordinato.

5. La sezione circoscrizionale per l'impiego deve respingere la richiesta di assunzione di lavoratori extracomunitari:

a) qualora trattasi di qualifiche nella pubblica amministrazione per cui è previsto il requisito della cittadinanza italiana;

b) qualora nei ventiquattro mesi precedenti la richiesta, l'azienda interessata abbia registrato crisi aziendali con ricorso alla cassa integrazione guadagni o con riduzione di personale per ristrutturazione aziendale;

c) qualora l'azienda richiedente risulti soggetta alla disciplina di cui alla legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni;

d) qualora possano essere utilmente impiegati per la copertura dei posti richiesti lavoratori iscritti nelle liste di disoccupazione, ai sensi del primo comma dell'articolo 11 della legge 30 dicembre 1986, n. 943.

6. Al lavoratore extracomunitario si applicano le disposizioni contrattuali, economiche e normative, dei contratti collettivi di lavoro per il settore di appartenenza, nonché le disposizioni di legge previste per i lavoratori italiani.

7. Il datore di lavoro deve assicurare l'alloggio ai dipendenti stranieri di cui abbia fatto richiesta provvedendo direttamente ovvero mediante stipulazione di contratti di locazione.

8. Il lavoratore extracomunitario richiesto in base alle disposizioni contenute nella presente legge, deve, entro otto giorni dall'ingresso in Italia, inoltrare domanda per il permesso di soggiorno presso la questura della provincia dove è ubicato l'alloggio di cui al comma 7 e chiedere iscrizione anagrafica entro trenta giorni presso il comune in cui è domiciliato.

9. Il questore competente, assunte le necessarie informazioni circa la regolarità dell'assunzione e dell'alloggio, provvede, entro otto giorni, a rilasciare al lavoratore il permesso di soggiorno ovvero ad attuare le procedure per il rimpatrio.

10. Il permesso di soggiorno non può essere rinnovato o può essere revocato qua-

lora il lavoratore extracomunitario risulti iscritto nelle liste di disoccupazione per un periodo di tempo superiore ai nove mesi.

11. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro è fatto obbligo al datore di lavoro di darne comunicazione alla questura e alla competente sezione circoscrizionale per l'impiego entro 48 ore.

12. Ai soggetti di cui al comma 11, che non ottemperino o ritardino a dare comunicazione di quanto in esso prescritto, si applica la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire cinque milioni.

#### Art. 13.

*(Lavoro autonomo svolto dai cittadini extracomunitari. Norme sulle libere professioni)*

1. Il cittadino extracomunitario che intenda svolgere un'attività di lavoro autonomo, deve essere in possesso dei medesimi requisiti previsti dalle leggi vigenti per i cittadini italiani.

2. I titoli di studio previsti per l'iscrizione nel registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, sono ammissibili a condizione di riconoscimento legale su basi di reciprocità con i Paesi di provenienza dei lavoratori extracomunitari.

3. Entro tre mesi dal rilascio del permesso di soggiorno, il cittadino extracomunitario deve dimostrare, pena l'espulsione dal territorio, di aver adempiuto alle richieste per il rilascio di tutte le autorizzazioni amministrative e fiscali necessarie per l'esercizio dell'attività prescelta.

4. Alle condizioni di cui al comma 3, le autorità competenti prorogano il permesso di soggiorno per ulteriori nove mesi ed entro tale nuovo termine il cittadino extracomunitario deve dimostrare l'effettivo esercizio dell'attività autonoma. Successivamente il permesso di soggiorno è rinnovabile per due anni, ulteriormente rinnovabili.

5. Il rinnovo del permesso di soggiorno è subordinato all'iscrizione nel ruolo dei contribuenti.

6. Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a ca-

rattere temporaneo, gli stranieri che richiedano alle pubbliche amministrazioni licenze, iscrizioni in appositi albi o registri, approvazioni ed atti simili sono tenuti ad esibire, al momento della richiesta, il permesso di soggiorno in corso di validità. Si osservano le disposizioni che, per lo svolgimento di determinate attività, richiedono il possesso di specifico visto o permesso di soggiorno.

Art. 14.

*(Relazione al Parlamento -  
Contributi alle regioni)*

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Governo presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione della presente legge, specificando il numero complessivo degli stranieri extracomunitari residenti a vario titolo, che abbiano ottenuto il permesso di soggiorno, che siano stati espulsi, che siano stati avviati al lavoro o che frequentino scuole o università.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si provvede alla erogazione di contributi alle regioni che predispongono, in collaborazione con i comuni di maggiore insediamento, programmi per la realizzazione di strutture, corsi ed altre attività al fine di facilitare l'inserimento dei cittadini extracomunitari nella vita produttiva e di relazione.

3. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1995, 1996 e 1997. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

4. I contributi di cui al comma 2 sono revocati con le stesse modalità qualora gli enti interessati non provvedano entro i successivi diciotto mesi alla realizzazione dei programmi finanziati.

## Art. 15.

*(Disposizioni penali e processuali)*

1. Il cittadino extracomunitario che si introduce, o permane nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni contenute nella presente legge è punito con la reclusione da due a quattro anni.

2. Il cittadino extracomunitario entrato regolarmente nel territorio dello Stato che sia sprovvisto del permesso di soggiorno o il cui permesso sia scaduto, ovvero sia stato revocato od annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

3. Lo straniero sorpreso sprovvisto del documento di identità o di copia di denuncia all'autorità competente che ne attesti lo smarrimento o il furto o che, entro quindici giorni da quest'ultima, non si adopera per ottenere dalla competente autorità diplomatica o consolare il rilascio di un documento sostitutivo di identificazione o documento equipollente è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

4. Lo straniero che si sottrae all'esecuzione del provvedimento di espulsione ovvero, una volta eseguito il provvedimento, rientra nel territorio dello Stato è punito con la reclusione da due a quattro anni.

5. Lo straniero che non osserva le prescrizioni del provvedimento di espulsione di cui all'articolo 9, comma 10, e che comunque rientri in Italia illegittimamente, è punito con la reclusione da tre a quattro anni.

6. Nelle fattispecie previste dai commi da 1 a 5 è consentito l'arresto anche fuori dai casi di flagranza. Per i reati previsti dalla presente legge è sempre e comunque disposta la custodia cautelare in carcere. Nell'udienza di convalida il giudice dispone l'applicazione della misura cautelare. Nei casi di arresto anche fuori dalla flagranza, previsti dal presente articolo, è consentito il procedimento direttissimo di cui all'articolo 566 del codice di procedura penale. Le impugnazioni avverso i provvedimenti di convalida e le eventuali misure cautelari non sospendono il procedimento di espulsione.

7. Chiunque dia alloggio ovvero ospiti a qualsiasi titolo uno o più cittadini extracomunitari o apoliti non in regola con le norme sull'immigrazione è punito con una sanzione amministrativa da un minimo di lire cinque milioni ad un massimo di lire venti milioni per persona ospitata. Se l'attività è svolta ai fini di lucro la sanzione è raddoppiata. Se tale attività è svolta da un cittadino extracomunitario, questi è immediatamente espulso dal territorio dello Stato.

8. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie attività dirette a favorire l'ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni della presente legge è punito con la reclusione fino a tre anni e sei mesi e con la multa fino a lire due milioni. Se il fatto è commesso a fine di lucro, ovvero da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni.

9. Le pene di cui al comma 8 sono raddoppiate qualora il fatto sia commesso nei confronti di stranieri minori o al fine di avviare cittadini extracomunitari alla prostituzione; le stesse pene sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori aiutando concretamente a tale fine l'autorità di polizia giudiziaria.

10. L'autorità giudiziaria competente e, in caso di flagranza, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria devono procedere al sequestro delle cose e dei beni serviti o destinati a commettere reato. Con sentenza di condanna, il giudice ordina la confisca di tali beni, salvo che essi appartengano a persona estranea al reato.

11. Gli agenti marittimi ed i vettori aerei che omettano di riferire all'autorità di pubblica sicurezza della presenza, a bordo di navi o di aeromobili, di stranieri in posizione irregolare in base alle disposizioni contenute nella presente legge sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire cinque milioni per ogni straniero trasportato

in posizione irregolare, determinata dal prefetto della provincia nella quale si verifica l'ingresso. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale.

12. È comunque a carico del vettore il rimpatrio del cittadino straniero extracomunitario presentatosi alla frontiera e respinto per mancanza dei documenti prescritti.

13. È fatto obbligo a tutti gli operatori, presso gli sportelli delle poste italiane e degli istituti di credito, di richiedere il passaporto ed il permesso di soggiorno ove prescritto ai cittadini extracomunitari che intendano effettuare un versamento, rifiutando l'operazione qualora i predetti documenti risultino scaduti, pena la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire un milione.

14. Il Ministro dell'interno, direttamente o per mezzo di ufficiali di polizia giudiziaria, appositamente delegati, può chiedere all'autorità giudiziaria competente copie di atti processuali e informazioni scritte, ritenute indispensabili per la prevenzione o per il tempestivo accertamento di delitti previsti dalla presente legge, nonchè per la raccolta e per la elaborazione dei dati da utilizzare in occasione delle indagini per gli stessi delitti.

15. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie e le informazioni di cui al comma 14 anche di propria iniziativa; nel caso di richiesta provvede entro le quarantotto ore.

16. Le copie e le informazioni acquisite ai sensi dei commi 14 e 15 sono coperte dal segreto d'ufficio e possono essere comunicate agli organi di polizia degli Stati esteri con i quali siano state raggiunte specifiche intese per la lotta all'ingresso illecito di cittadini extracomunitari e alla criminalità organizzata.

17. Se l'autorità giudiziaria ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, dispone con decreto motivato che la trasmissione sia procrastinata per il tempo strettamente necessario.

18. Il datore di lavoro che impieghi cittadini extracomunitari quali lavoratori subordinati o comunque per attività professionale in modo non conforme alle disposizioni di cui alla presente legge e sempre che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni per ogni lavoratore impiegato e con la pena accessoria dell'esclusione dai pubblici appalti per la durata massima di tre anni.

Art. 16.

*(Associazione finalizzata all'ingresso illecito di cittadini extracomunitari)*

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere il delitto di ingresso illecito di cittadini extracomunitari, o si adoperano per la loro collocazione nel mercato del lavoro in violazione delle disposizioni previste dalla presente legge, ovvero della normativa in materia di lavoro, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per tale solo motivo con la reclusione non inferiore a quindici anni.

2. Chi partecipa all'associazione di cui al comma 1 è punito con la reclusione non inferiore a otto anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più, o se i cittadini extracomunitari vengono introdotti nel territorio nazionale al fine di avviarli alla prostituzione, ovvero se trattasi di cittadini extracomunitari minorenni.

4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati nei commi 1 e 3, non può essere inferiore a venti anni di reclusione e nel caso previsto dal comma 2, a dieci anni di reclusione. L'associazione si considera armata quanto i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. Le pene previste dai commi da 1 a 4 sono diminuite dalla metà ai due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assi-

curare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione del delitto.

6. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, nel caso di operazione di polizia per la prevenzione e la repressione dei reati previsti dalla presente legge, possono procedere in ogni tempo e luogo al controllo e all'ispezione dei mezzi di trasporto quando abbiano motivo di ritenere che possano esservi trasportati cittadini extracomunitari in posizione irregolare nel territorio dello Stato. Dell'esito dei controlli delle ispezioni è redatto processo verbale trasmesso entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica competente il quale, se ne ricorrono i presupposti, lo convalida entro le successive quarantotto ore.

7. La nave italiana militare o in servizio di polizia che incontri in mare extraterritoriale una nave nazionale, anche da diporto, che si sospetta essere adibita al trasporto di cittadini extracomunitari destinati ad essere introdotti illegalmente nel territorio dello Stato, può fermarla, sottoporla a visita ed a perquisizione del carico, catturarla e condurla in un porto dello Stato o nel porto estero più vicino in cui risieda un'autorità consolare. Gli stessi poteri possono esplicarsi su navi non nazionali nelle acque territoriali e, al di fuori di queste, nei limiti previsti dalle norme dell'ordinamento internazionale. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, in quanto compatibili, anche agli aeromobili.

8. Al fine di acquisire elementi di prova in ordine al delitto di cui al presente articolo, l'autorità giudiziaria può autorizzare l'intercettazione di conversazioni, comunicazioni telefoniche ed altre forme di telecomunicazione.

9. L'autorità giudiziaria può, con decreto motivato, ritardare l'emissione o disporre che sia ritardata l'esecuzione di provvedimenti di cattura, arresto o sequestro, quando ciò sia necessario per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti previsti dalla presente legge. Per gli stessi motivi gli ufficiali di polizia giudiziaria possono omettere o ritardare gli atti di

competenza dando l'immediato avviso, anche telefonico, all'autorità giudiziaria, che può disporre diversamente, e al Ministero dell'interno per il necessario coordinamento anche in ambito internazionale. L'autorità procedente trasmette motivato rapporto all'autorità giudiziaria entro quarantotto ore. L'autorità giudiziaria impartisce alla polizia giudiziaria le disposizioni di massima per un controllo degli sviluppi dell'attività criminosa, comunicando i provvedimenti adottati all'autorità giudiziaria competente per il luogo in cui l'operazione deve concludersi, ovvero per il luogo attraverso il quale si prevede sia effettuato il transito illegale in entrata nel territorio dello Stato dei cittadini extracomunitari. Nei casi d'urgenza le disposizioni previste dal presente comma possono essere richieste o impartite anche oralmente, ma il relativo provvedimento deve essere emesso entro le successive ventiquattro ore.

Art. 17.

*(Destinazione dei beni sequestrati  
o confiscati a seguito di operazioni  
di contrasto all'ingresso illecito di cittadini  
extracomunitari)*

1. I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria finalizzate al contrasto dell'ingresso illecito di cittadini extracomunitari possono essere affidati dall'autorità giudiziaria procedente in custodia giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta. Se vi ostano esigenze processuali l'autorità giudiziaria rigetta l'istanza con decreto motivato.

2. Se risulta che i beni appartengono a terzi, i proprietari sono convocati dall'autorità giudiziaria procedente per svolgere, anche con l'assistenza di un difensore, le loro deduzioni e per chiedere l'acquisizione di elementi utili ai fini della restituzione. Si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale.

3. Gli oneri relativi alla gestione dei beni e all'assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei natanti e degli aeromobili sono a carico dell'ufficio o comando usuario.

4. I beni mobili ed immobili acquistati dallo Stato, a seguito di provvedimento definitivo di confisca, vengono assegnati, a richiesta, all'amministrazione di appartenenza degli organi di polizia che ne abbiano avuto l'uso ai sensi dei commi 1 e 3. In caso contrario debbono essere alienati al pubblico incanto entro il termine di sei mesi.

5. Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno dei reati previsti dalla presente legge, nonché le somme costituenti il ricavato della vendita dei beni confiscati affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno con vincolo di destinazione per coprire le spese occorrenti per il rimpatrio dei cittadini extracomunitari espulsi, qualora necessario.

#### Art. 18.

##### *(Modifiche al codice penale)*

1. All'articolo 495 del codice penale è aggiunto il seguente comma:

«Nel caso in cui a commettere il reato sia persona che risulti essere stata già condannata per un identico reato commesso nell'anno antecedente, le pene previste dal presente articolo sono raddoppiate».

2. Il primo comma dell'articolo 573 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Chiunque sottrae un minore, che abbia compiuto gli anni quattordici, col consenso di esso, al genitore esercente la potestà dei genitori o al tutore ovvero lo ritiene contro la volontà del medesimo genitore o tutore, è punito a querela di questo con la reclusione fino a tre anni e sei mesi».

3. Il primo comma 1 dell'articolo 574 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Chiunque sottrae un minore degli anni quattordici, o un infermo di mente, al genitore esercente la potestà dei genitori, al tutore o al curatore o a chi ne abbia la vigi-

lanza o la custodia ovvero lo ritiene contro la volontà dei medesimi è punito con la reclusione da uno a quattro anni».

4. All'articolo 600 del codice penale è aggiunto in fine il seguente comma:

«Alla stessa pena soggiace l'esercente la potestà dei genitori, ovvero l'affidatario di fatto che mediante percosse o minacce ovvero con il comportamento di cui all'articolo 570 costringe un minore degli anni quattordici a commettere reati contro il patrimonio o la persona».

5. L'articolo 707 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 707. - *Possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli* - Chiunque, essendo stato condannato per delitti determinati da motivi di lucro o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dei delitti contro il patrimonio, o per mendicizia o essendo ammonito o sottoposto a una misura di sicurezza personale o a cauzione di buona condotta o si trovi illegalmente nel territorio dello Stato, è colto in possesso di chiavi alterate o contraffatte, ovvero di chiavi genuine o di strumenti atti ad aprire o a forzare serrature, dei quali non giustifichi l'attuale destinazione, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni».

#### Art. 19.

##### *(Disposizioni transitorie)*

1. I permessi di soggiorno rilasciati entro la data di entrata in vigore della presente legge a cittadini extracomunitari o apolidi per motivi di turismo, familiari o culto sono validi, anche se rilasciati per un tempo superiore, fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla stessa data. Tale termine è di centottanta giorni per i permessi rilasciati per motivi di cura.

2. Ai cittadini stranieri presenti nel territorio dello Stato alla data di entrata in vigore della presente legge e appartenenti ai Paesi dai quali è richiesto il visto d'ingresso, definiti ai sensi dell'articolo 3,

comma 1, che intendano soggiornare per motivi di turismo, familiari o di culto nel territorio dello Stato per un periodo superiore a novanta giorni, o a centottanta giorni se per motivi di cura, decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge stessa, devono, alla scadenza di detti termini produrre la documentazione di cui all'articolo 3, comma 6.

3. I permessi di soggiorno rilasciati entro la data di entrata in vigore della presente legge per motivi di studio sono validi anche se rilasciati per un periodo di tempo superiore, fino alla conclusione dell'anno scolastico o accademico in corso alla medesima data. Successivamente, si applicano le disposizioni previste dalla presente legge in materia di rilascio e proroga del permesso di soggiorno per motivi di studio.

4. I permessi di soggiorno rilasciati entro la data di entrata in vigore della presente legge a cittadini extracomunitari o apolidi per motivi di lavoro subordinato sono validi, anche se rilasciati per un periodo superiore, fino alla scadenza del termine di un anno dalla medesima data. Successivamente si applicano le disposizioni previste dalla presente legge per il rilascio e la proroga del permesso di soggiorno per lo stesso motivo.

5. I termini previsti dagli articoli 9, 10 e 11 decorrono a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. I permessi di soggiorno rilasciati entro la data di entrata in vigore della presente legge a cittadini extracomunitari o apolidi per motivi di lavoro autonomo sono validi, anche se rilasciati per un periodo superiore, fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla medesima data. I cittadini extracomunitari o apolidi possono entro detto termine dimostrare di possedere i requisiti e di essere nelle condizioni previste dall'articolo 13 ottenendo un nuovo permesso di soggiorno.

7. Decorsi i termini di cui al presente articolo i permessi di soggiorno si intendono scaduti o revocati.

**Art. 20.**

*(Disposizioni di coordinamento  
e abrogazioni. Entrata in vigore)*

1. Il decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è abrogato. Sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli articoli 9, 10, 11 e 12 del medesimo decreto-legge n. 416 del 1989. Restano validi gli atti e i provvedimenti amministrativi adottati sulla base delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai cittadini dei paesi comunitari e agli apolidi, in quanto più favorevoli, nonchè ai cittadini o ex cittadini italiani o ai cittadini stranieri di origine italiana che rientrino nel territorio nazionale.

